

**ATTO FINALE**

PAGINA BIANCA

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,  
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,  
del Presidente della Repubblica federale di Germania,  
del Presidente della Repubblica francese,  
del Presidente dell'Irlanda,  
del Presidente della Repubblica italiana,  
di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,  
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,  
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e  
Irlanda del Nord,  
e del Consiglio delle Comunità Europee, *da una parte*,  
e del Presidente della Repubblica araba siriana, *dall'altra*,

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba siriana, nonché per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica araba siriana,

all'atto della firma di tali Accordi hanno

adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo;
2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo;
3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativi ai prodotti agricoli;

4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici;
5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunità;
6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'Accordo;
7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale;
8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo;
2. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1;
3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;
4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino;

e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente;
2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso;
3. Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'Accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione.

UDFÆRDIGET i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

GESCHEN zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

DONE at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

FAIT à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix-sept.

FATTO a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

GEDAAN te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حضر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف  
وتسعمائة وستة وسبعين .

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges*  
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen*

Renaat VAN ELSLANDE

*For Hendes Majestæt Danmarks Dronning*

Jens CHRISTENSEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland*

Hans-Dietrich GENSCHER

*Pour le Président de la République française*

Louis de GUIRINGAUD

*For the President of Ireland*

Garret FITZGERALD

*Per il Presidente della Repubblica italiana*

Arnaldo FORLANI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg*

Gaston THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden*

Max van der STOEL

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of  
Great Britain and Northern Ireland*

Anthony CROSLAND

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,  
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,  
For the Council of the European Communities,  
Pour le Conseil des Communautés européennes,  
Per il Consiglio delle Comunità Europee,  
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

عن رئيس الجمهورية العربية السورية

Mohamed IMADI

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo**

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati *pro rata temporis*.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
relativa all'articolo 17 dell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
relativa ai prodotti agricoli**

1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici**

Data l'importanza che i fosfati e i concimi fosfatici presentano per l'economia siriana e vista la situazione particolare di tale settore nella Comunità, le Parti contraenti desiderano stabilire una stretta cooperazione per questi prodotti.

A tal fine, si terranno quanto prima consultazioni allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

Le Parti contraenti esamineranno pertanto le possibilità di adottare misure atte a promuovere e agevolare le relazioni tra gli operatori delle due Parti, compresa eventualmente la conclusione di accordi tra i medesimi.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT  
da parte della Comunità**

Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
relativa all'articolo 22 dell'Accordo**

L'espressione « integrazione economica regionale » di cui all'articolo 22 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba.

**Dichiarazione comune delle Parti contraenti  
sulla cooperazione bilaterale**

Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunità e la Siria, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con la Siria, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

**Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti  
relativa alla nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo**

Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », ivi riportata, significa la Co-



munità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, la Siria. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea  
relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo**

La Comunità Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 31 e 32 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 33, nonché a norma dell'articolo 34, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità Economica Europea  
relativa all'unità di conto europea  
di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1**

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

Marco tedesco . . . . .	0,828
Lira sterlina . . . . .	0,0885
Franco francese . . . . .	1,15
Lira italiana . . . . .	109
Fiorino olandese . . . . .	0,286
Franco belga . . . . .	3,66
Franco lussemburghese . . . . .	0,14
Corona danese . . . . .	0,217
Lira sterlina irlandese . . . . .	0,00759

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania  
relativa alla definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania  
concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino**

L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

**Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica  
e in materia di protezione dell'ambiente**

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e la Siria, mi prego informarla, a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Il Presidente della delegazione  
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarla, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione  
della Repubblica araba siriana

**Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo  
in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria  
prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso**

Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Il Presidente della delegazione  
della Comunità Economica Europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue:

intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo;

procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera ».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione  
della Repubblica araba siriana

**Scambio di lettere relativo  
agli articoli 30 e 43 dell'Accordo**

Signor Presidente,

mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo:

« La Repubblica araba siriana precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 30 e 43 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 41, paragrafo 1 dell'Accordo ».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Presidente della delegazione  
della Repubblica araba siriana

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo.

Mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa agli articoli 30 e 43 dell'Accordo:

« 1. La Comunità Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba siriana.

2. La Comunità Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 30 e 43, ricevano piena applicazione.

La Comunità Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo ».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Il Presidente della delegazione  
della Comunità Economica Europea